

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 16


RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CALOGERO SODANO

procedimento civile n. 126/04 R.G. pendente presso il Tribunale di Agrigento - Sezione civile

**Trasmessa dal Tribunale di Agrigento
il 23 dicembre 2005**



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE

Al Senato della Repubblica
Sportello ricezione posta:
Piazza dei Caprettari n.79
00186 ROMA

Oggetto: Trasmissione copia atti del procedimento N. 126/04 R.G. Sezione Civile del Tribunale di Agrigento, pendente tra Faro Arnaldo e Sodano Calogero.

Come da ordinanza del Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Gianfranca Claudia Infantino, emessa il 07/12/2005 e depositata in Cancelleria il 16/12/2005, si trasmette copia degli atti del giudizio di cui all'oggetto:

1. atto di citazione;
2. comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
3. memoria autorizzata;
4. verbali d'udienza con annessa ordinanza che dichiara la sospensione del processo e che dispone la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica.

Agrigento 23/12/2005

Il Cancelliere
Il Cancelliere (BS)
Dott.ssa Mena Gualì

N.126/04 R.G.

ORD. n. 1636/05.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Il **TRIBUNALE DI AGRIGENTO**, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Gianfranca Claudia Infantino, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. 126/04 del R.g.a.c.c., promosso in primo grado:

DA

Avv. Arnaldo Faro, nato a Raffadali (Ag) l'08.11.1951, rapp.to e difeso sa sé stesso ed elett.te dom.to presso il proprio studio in Agrigento, via Atenea n.305;

Attore

NEI CONFRONTI DI

Sen. Calogero Sodano, nato ad Agrigento il 24.09.1946, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Arturo Bonsignore del Foro di Perugia e Roberto Gambino del Foro di Agrigento, ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Agrigento, via Lauricella n.11;

Convenuto

letti gli atti e sentite le parti;

ritenuto preliminarmente che va disattesa la richiesta dell'attore di dichiarare inammissibile, perché tardivamente proposta, l'eccezione sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 3 della L. 20.06.2003 n.140: invero, tale eccezione è stata sollevata fin dalla prima udienza (trattandosi di eccezione e non di domanda riconvenzionale, assolutamente infondata è l'affermazione secondo cui la stessa avrebbe dovuto essere proposta con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata e non piuttosto entro il termine di cui all'art. 180, comma 2°, c.p.c.), laddove il rinvio ad una successiva memoria, poi in effetti non depositata, doveva intendersi finalizzato alla mera esplicazione della ragioni poste a fondamento dell'eccezione già comunque sollevata;

considerato peraltro che, in ogni caso, poiché l'esistenza della cd. "pregiudizialità parlamentare" si traduce nell'accertamento di una causa di non punibilità del

N. 126/04 R.g.

reato di diffamazione -la cui ipotizzata sussistenza, sia pure in via incidentale, deve essere necessariamente vagliata anche in questa sede, avendo la domanda ad oggetto proprio il risarcimento del danno conseguente al detto fatto illecito-, essa va accertata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio;

ritenuto, nel merito della questione sollevata ed alla luce dell'interpretazione dell'art. 3 della L. n. 140/03 resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 120 del 16.04.2004, che, allo stato degli atti, non pare possa dirsi che ricorrano, in maniera evidente ed inequivocabile, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 68, comma 1°, della Costituzione e, conseguentemente, quelli per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3° dell'art. 3 L. n. 140/03, in particolare per ciò che attiene alla necessaria connessione tra le dichiarazioni fatte dall'odierno convenuto ed oggetto del presente giudizio e la funzione di parlamentare dello stesso;

ritenuto, pertanto, che, ai sensi dei commi 4° e 5° del già citato art. 3 della L. n. 140/03, va disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera di appartenenza del Parlamentare odierno convenuto, affinché si pronunci in ordine alla sindacabilità delle espressioni oggetto del giudizio, con conseguente sospensione del processo nelle more della deliberazione di tale Organo;

visto l'art. 3, commi 1°, 4° e 5°, L. 20.06.2003 n. 142;

P. Q. M.

dispone trasmettersi copia degli atti del presente giudizio al Senato della Repubblica;

dichiara sospeso il processo.

Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti e per la comunicazione alle parti.

Agrigento, 07.12.05.

Il G.I.

Dott.ssa Gianfrancesca Claudia Infantino

Depositato in Cancelleria
il 16 DIC 2005

IL CANCELLIERE (C1)

Fatti fatti
8/23/22/05
Dolue
Marefud